

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 03/24

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 13 MAR. 2024

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 MAR. 2024 al 28 MAR. 2024;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 13 MAR. 2024

Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 13 MAR. 2024

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini *
(*documento firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
TESTINI MAURO (Sindaco)	X	
TOMASI STEFANO (Vice Sindaco)	X	
STERLI LUIGI	X	
TADDEI DAVIDE	X	
PEDROTTI MARIA	=	X
RIVA ANDREA	X	
RIVA STEFANO	X	
CATTANEO ENRICO	X	
FERRARI ENRICO	=	X
RIVA SERENA	=	X
TOGNI ILARIA	=	X
TOTALI	7	4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 03 DEL 08.03.2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) ha introdotto dal 2020 la nuova "Imposta municipale propria" (c.d. "IMU"), integralmente sostitutiva dell'IMU nella forma e versione valida in precedenza) - e ne demanda la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

PRESO ATTO quindi della disciplina della nuova IMU di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2020;

RICHIAMATE le disposizioni in materia tributaria di cui ai commi da 156 a 175 e da 179 a 182 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. ove e per quanto compatibili con la suddetta disciplina di cui alla L. 160/2019, art. 1, commi da 738 a 783;

PRESO ATTO:

- che per l'anno 2022 l'art. 1, comma 743, della L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) prevedeva la riduzione al 37,5% dell'imposta su un solo immobile ad uso abitativo (non locato) posseduto da stranieri titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, ma che tale particolare riduzione non è stata mantenuta anche per l'anno 2023, e che si ritiene quindi automatica fin dal 1° gennaio 2023 (e valida a tutt'oggi) l'applicazione della sola riduzione al 50% a norma di legge ;
- dell'art.1, comma 751, della L.160/19 che a partire dal 2022 prevede l'esenzione da IMU per i "fabbricati-merce" costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché permanga tale destinazione e non siano locati;

PRESO ATTO altresì di tutto quanto disciplinato in materia di entrate proprie del Comune sia patrimoniali che tributarie, con il "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria (IMU)", adottato con deliberazione consiliare n. 08/2020 come modificato con deliberazione consiliare n. 03 del 11.03.2022, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO di dover tendere a garantire un livello delle disponibilità economiche comunali accettabilmente adeguato e viste inoltre le previsioni di entrata effettuate dagli Uffici Tributi e Ragioneria sulla base degli immobili soggetti all'Imposta municipale propria presenti sul territorio comunale, nonché tenuto conto di tutto quanto disposto dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali in materia sia di IMU in particolare che di entrate e di bilancio in generale;

PRESO ATTO al contempo di quanto stabilito dalla L. 160/2019, art. 1, con i commi da 748 a 755 in merito all'articolazione delle aliquote IMU ed alle relative possibilità di diversificazione concesse ai Comuni, e richiamato in particolare il comma 754 inerente l'aliquota di base fissata nello 0,86 % e modificabile dal Comune nel range fra lo 0% e l'1,06%;

RICHIAMATI inoltre i commi 756 e 757 inerenti l'obbligo di articolazione delle aliquote IMU entro le fattispecie da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e mediante utilizzo obbligatorio del prospetto/applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale da elaborarsi e rilasciarsi con il medesimo decreto, nonché appunto il correlativo decreto in argomento D.M. 07 luglio 2023, in base a cui l'obbligo di articolazione da inserirsi nel prospetto ministeriale avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dall'anno d'imposta 2024;

PRESO ATTO d'altro canto che il D.L. 29.09.2023, n. 132 come convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge 27.11.2023, n. 170 con l'art. 6-ter ha prorogato la decorrenza dell'obbligo di cui al punto precedente all'anno d'imposta 2025;

RITENUTO opportuno, considerato quanto specificato ai punti precedenti, di stabilire le aliquote IMU per il corrente anno 2024 riconfermando quella già deliberata per lo scorso 2023 e quindi secondo la seguente articolazione:

- aliquota ordinaria: 1,06% (ovvero aumento dello 0,20% rispetto all'aliquota base dello 0,86% di cui al comma 754, art. 1, L. 160/19), valida per tutte le aree fabbricabili e per tutti i fabbricati per i quali non sia stato espressamente disposto diversamente dalla legge vigente o dalla presente deliberazione (comunque entro i limiti consentiti dalla legge);
- aliquota agevolata dello 0,2% per le "abitazioni principali" (compresi i casi di *assimilazione* consentiti dalla legge) nei casi in cui ne ricorresse l'imponibilità (categorie catastali A1, A8, A9) e per le relative "pertinenze" nei modi ed entro i limiti di legge (con detrazione ordinaria di € 200,00 fino ad esaurimento), dando atto dell'esenzione *ex lege* dall'IMU per tutti i casi residui di "abitazione principale" (comprese *assimilazioni*) e relative "pertinenze" nei modi ed entro i limiti di legge, e dando altresì atto che dal 2020 il beneficio legato all'"abitazione principale" ai fini IMU non sussiste più a favore dei cittadini AIRE (compresi pensionati);
- aliquota agevolata dello 0,46% per massimo 2 ulteriori "pertinenze", di cui massimo una di categoria catastale C2 e massimo una di categoria catastale C6, dell'abitazione principale (l'*ulteriorità* di tali pertinenze è da considerarsi rispetto ai casi di pertinenzialità esentati per legge, di cui al punto precedente);
- aliquota agevolata dello 0,46% per le unità immobiliari abitative concesse in *uso gratuito* a parenti entro il 2° grado che le utilizzino come "abitazione principale" e per massimo 1 "pertinenza" nei modi ed entro i limiti di legge;
- aliquota agevolata dello 0,46% per le unità immobiliari di categoria catastale C2 ,C6, C7, per massimo 1 per categoria, possedute da un solo coniuge non possessore altresì di abitazione principale e concesse in *uso gratuito* all'altro coniuge possessore dell'abitazione principale ma non a sua volta di fabbricati di categoria C2, C6, C7 e nemmeno già beneficiario di altri C2, C6, C7 in uso gratuito concesso da parte di terzi;
- aliquota agevolata dello 0,46% per tutte le unità immobiliari censite in categoria catastale "B";
- aliquota dell'1,06% per tutti i fabbricati censiti nel gruppo catastale "D1" e "D7" (categoria catastale D con classe catastale 1 o 7) ad uso produttivo (dando peraltro atto che la percentuale dello 0,76% è di diretta ed esclusiva competenza statale, mentre la sola differenza dello 0,3% è di spettanza comunale);
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati censiti nel gruppo catastale "D" ad uso produttivo (dando peraltro atto che i relativi versamenti e gettiti sono direttamente ed esclusivamente di competenza statale), esclusi i suddetti D1 e D7;
- aliquota dello 0,1% (quindi confermata aliquota base di legge a norma del comma 750, art.1, L.160/19) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO:

- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;

- che l'art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 22.12.2023 proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per il triennio 2024/2026 al 15 Marzo 2024, e che quest'ultima data è quindi da intendersi quale termine di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2024 e per tutto il relativo anno d'imposta;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISTATA la competenza a provvedere in merito ex- art. 13, commi da 6 a 10, L. 214/2011 e s.m.i. e art. 1, comma 380, L. 228/2012 e s.m.i.);

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 153 , 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. DI STABILIRE per l'anno 2024 l'aliquota dell' "Imposta municipale propria *IMU*", che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata come segue ed entro i limiti di legge:

• ALIQUOTA DELLO 0,2% (zerovirgoladue per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE (accatastate in categoria A1, A8, A9), compresi casi <i>assimilati</i>, nonché per le relative PERTINENZE (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), rispettando l'ESENZIONE <i>ex lege</i> per tutte le altre "abitazioni principali" (ed <i>assimilazioni</i>) e relative "pertinenze" (max. 1 per ogni categoria catastale C2, C6, C7);
• ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER MAX. ULTERIORI 2 "PERTINENZE" dell' "abitazione principale" , delle quali MAX. 1 per ogni categoria catastale C2 e C6 (oltre a quelle già esentate ex lege);
• ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN "USO GRATUITO" FRA PARENTI FINO AL 2° GRADO E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, nonché per MAX. 1 PERTINENZA (di categoria catastale C2, C6, C7), dando altresì atto che, qualora ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge (compresa L. 145/2018) e per i soli casi di parentela entro il 1° grado, si applicherà <i>ex lege</i> anche la RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE (sull'IMMOBILE ABITATIVO e su MAX. 1 PERTINENZA per ciascuna categoria C2, C6, C7);
• ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE IN CATEGORIA CATASTALE C2, C6, C7 POSSEDUTE DA UN SOLO CONIUGE (non possessore dell'abitazione principale) CHE LE CONCEDA IN "USO GRATUITO" ALL'ALTRO CONIUGE POSSESSORE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ma NON DI FABBRICATI DI CATEGORIA C2, C6, C7 e che non ne abbia già altri in uso gratuito (max. 1 unità per ciascuna delle categorie C2, C6, C7) ;
• ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE IN CATEGORIA CATASTALE "B";
• ALIQUOTA DELL'1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE COME "D1" E "D7" (CATEGORIA CATASTALE "D" E CLASSE CATASTALE 1 o 7) AD USO PRODUTTIVO;
• ALIQUOTA DELLO 0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NEL GRUPPO CATASTALE "D" AD USO PRODUTTIVO, ESCLUSE D1 E D7;
• ALIQUOTA DELLO 0,1% (zerovirgolauno per cento) PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (<i>aliquota base di legge</i>);
• ALIQUOTA ORDINARIA DELL' 1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E PER LE AREE FABBRICABILI;

2. DI DARE ATTO che per il 2024 l'importo della detrazione ordinaria da applicare per il calcolo della nuova "Imposta municipale propria" sugli immobili da destinare ad abitazione principale (compresi *assimilati*) del contribuente (solo per i casi di assoggettamento IMU, ovvero categorie catastali A1, A8, A9) è pari ad € 200,00 e si applica fino ad esaurimento sulle pertinenze ad essa asservite (censite nelle categorie catastali C2, C6, C7 e per un massimo di una unità per ciascuna categoria);

3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 1 e 2 trovano validità ed efficacia a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2024 per le motivazioni specificate in premessa;

4. DI DELEGARE il Funzionario Responsabile per l'IMU ad espletare, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione e trasmissione della presente delibera;

5. DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

Vione, 08.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Angela Chiappini